SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Teatromusica - Soc. coop. a r.l.», in Chioggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione generale e degli affari generali risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visto il verbale della ispezione ordinaria del 21 febbraio 2001 eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 31 ottobre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Teatromusica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Chioggia, costituita per rogito notaio Nicolò Noto in data 8 novembre 1998, repertorio n. 15902, registro societa n. 32294, tribunale di Venezia, B.U.S.C. n. 2617/238372.

Venezia-Mestre, 6 febbraio 2002

Il direttore provinciale: MONACO

02A03054

DECRETO 28 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Afro - Horizon - Soc. coop. a r.l.», in Ravenna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RAVENNA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questo ufficio per la società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 dicembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Afro - Horizon - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ravenna, costituita per rogito notaio dott. Vittorio Fortuna in data 4 marzo 1993 (repertorio n. 3515), omologato dal tribunale di Ravenna in data 17 marzo 1993, depositato in cancelleria il 3 aprile 1993, iscritta al registro imprese al n. 16476, avente numero di posizione nello schedario generale per gli enti cooperativi, posizione n. 1772/262553, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ravenna, 28 febbraio 2002

Il direttore provinciale: CARBONE

02A03047

DECRETO 28 febbraio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Frantoio Sociale e Olearia Calabrese a r.l.», con sede in Rosarno, costituita per rogito notaio Tullio Lanzo in data 10 novembre 1976 - rep. n. 1614, registro società n. 402 - tribunale di Palmi;

società cooperativa «Coop Service a r.l.», con sede in Cinquefrondi, costituita per rogito notaio Vittorio Pasquale in data 25 gennaio 1995 - rep. n. 7163, registro società n. 3674 - tribunale di Palmi;

società cooperativa «Multiservice Sud Soc. Coop. Sociale a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Nicola Comi in data 4 maggio 1990 - rep. n. 2829, registro società n. 190/90 - tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Centro Polivalente Beato Camillo Costanzo a r.l.», con sede in Bovalino Sup. (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Rossella Maria De Giorgio in data 16 gennaio 1990 - rep. n. 11859, registro società n. 2300 - tribunale di Locri;

società cooperativa «Pegars a r.l.», con sede in Benestare (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Maria Federico in data 9 gennaio 1997 - rep. n. 24724, registro imprese n. 134517 - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 febbraio 2002

Il direttore provinciale: LAGANÀ

02A03048

DECRETO 4 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Se. Fer. società cooperativa a r.l.», in Casei Gerola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Esaminato il verbale di ispezione 4 giugno 2001 sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile che non comporta la nomina di alcun commissario liquidatore, in quanto senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole dal Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 29 gennaio 2002;

Decreta:

La società cooperativà di produzione e lavoro «Se. Fer. società cooperativa a r.l.», con sede in Casei Gerola (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Paolo Caridi in data 17 dicembre 1993, repertorio n. 105267 - raccolta n. 8770, registro società n. 5288, tribunale di Voghera, B.U.S.C. n. 1610/265323, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Pavia, 4 marzo 2002

Il direttore provinciale: MENEGATTI

02A03049

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 gennaio 2002.

Elenco dei fertilizzanti soggetti al versamento del contributo di cui all'art. 123 della legge n. 338 del 28 dicembre 2000.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inerente lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità;

Visto l'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla promozione dello sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche;

Visto in particolare il comma 1, lettera *a)* del predetto art. 123, che sostituisce il comma 1 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introducendo, per i fertilizzanti da sintesi, il contributo annuo nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente;

Visto il regolamento (CEE) del consiglio n. 2092/91 del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 ottobre 1984, n. 748, recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare n. 8 del 13 settembre 1999 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante il quadro di riferimento per l'utilizzazione dei fertilizzanti in agricoltura biologica;

Vista la nota dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma, con la quale si individua l'elenco dei fertilizzanti da sintesi soggetti al versamento del contributo di cui all'art. 123 della citata legge n. 388 del 2000;

Considerato che per fertilizzanti «da sintesi», ai sensi del citato regolamento CEE 2092/91, sono da intendere quelli ottenuti mediante un processo di sintesi industriale;

Ritenuto che il contenuto di prodotto da sintesi soggetto a contributo debba corrispondere al titolo minimo dichiarabile, come previsto negli allegati tecnici alla citata legge n. 748 del 1984;

Considerato che la legge n. 748 del 1984 intende per titolare all'immissione di commercio il responsabile, come definito ai punti 1.1.5; 1.2.5; 1.3.5, dell'allegato 2 alla medesima legge;

Considerato che le date di promulga e di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge n. 338 del 2000, rispettivamente 23 e 29 dicembre 2000, non hanno consentito ai titolari del versamento del contributo, nel formulare i prezzi di vendita dei prodotti per l'anno 2000, di tenere conto della incidenza del contributo sui prodotti venduti nel corso dello stesso anno;

Considerato il principio di carattere generale sancito a favore del contribuente dall'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo;

Ritenuto che, per le ragioni di cui ai due capoversi precedenti, il versamento del contributo possa interessare la sola commercializzazione dei fertilizzanti venduti a partire dal 1° gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. I fertilizzanti da sintesi di cui al comma 1 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'art. 123, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, soggetti al versamento del contributo del 2%, sono quelli indicati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne fa parte integrante.

Art. 2.

1. Nel caso in cui i fertilizzanti di cui all'art. 1 siano costituiti solo per una parte del fertilizzante da sintesi posto in commercio, il contributo è versato in proporzione alla quantità del fertilizzante da sintesi presente nello stesso.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di prima applicazione del comma 1 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'art. 123, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contributo sui fertilizzanti da sintesi è versato dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio entro il termine del 15 luglio 2001 relativamente al fatturato del primo semestre 2001 ed entro il 15 gennaio 2002 relativamente al fatturato del secondo semestre 2001.

2. A decorrere dal 2002, il versamento del contributo annuale è effettuato:

a) entro il 15 luglio in relazione al fatturato del primo semestre;

b) entro il 15 gennaio dell'anno successivo in relazione al fatturato del secondo semestre.

3. Le modalità di versamento del contributo sono quelle indicate nell'art. 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

Concimi CE Allegato 1.A alla legge n. 748/1984

Concimi semplici:

calciocianamide;

calciocianamide nitrata;

urea;

crotonilidendiurea;

isobutilidendiurea;

urea formaldeide;

concime azotato contenente crotonilidendiurea;

concime azotato contenente isobutilidendiurea;

concime azotato contenente urea-formaldeide;

solfato ammonico con inibitore della nitrificazione (diciandiamide);

solfonitrato d'ammonio con inibitore della nitrificazione (diciandiamide);

urea-ammonio solfato.

Concimi composti:

concime NPK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendilifea o urea-formaldeide;

concime NP contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide;

concime NK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide;

Concimi liquidi;

soluzione di nitrato di ammonio-urea;

soluzione di concime azotato con urea formaldeide;

sospensione di concime azotato con urea formaldeide.

Concimi a base di microelementi:

boro etanolammina;

chelato di cobalto;

soluzione di concime al cobalto (se chelato);

chelato di rame;

concime a base di rame (se chelato);

soluzione di concime di rame (se chelato);

chelato di ferro;

soluzione di concime a base di ferro (se chelato);

chelato di manganese;

concime in soluzione a base di manganese (se chelato);

chelato di zinco;

concime in soluzione a base di zinco (se chelato);

miscela di microelementi solida (se chelato);

miscela di microelementi fluida (se chelato).

Concimi nazionali Allegato 1.b soggetti e contributo

Concimi minerali semplici:

calciocianamide nitrata;

urea;

urea formaldeide;

concime azotato contenente urea-formaldeide;

crotonilidendiurea;

concime azotato contenente crotonilidendiurea;

isobutilidendiurea;

concime azotato contenente isobutilidendiurea;

ossammide;

urea-calcionitrato;

solfato ammonico con inibitore della nitrificazione (diciandiammide);

urea con diciandiammide (DCD);

solfonitrato d'ammonio con inibitore della nitrificazione (diciandiammide);

urea-ammonio solfato;

ammoniaca anidra;

soluzioni ammoniacali;

soluzione di nitrato di ammonio-urea;

soluzione di concime azotato con urea formaldeide;

sospensione di concime azotato con urea formaldeide.

Concimi minerali composti:

concime NPK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide;

concime NP contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide;

concime NK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide.

Concimi a base di microelementi:

boro etanolammina;

chelato di cobalto;

soluzione di concime al cobalto (se chelato);

chelato di rame;

concime a base di rame (se chelato);

soluzione di concime di rame (se chelato);

chelato di ferro;

soluzione di concime a base di ferro (se chelato);

chelato di manganese;

concime in soluzione a base di manganese (se chelato);

chelato di zinco;

concime in soluzione a base di zinco (se chelato);

miscela di microelementi solida (se chelato);

miscela di microelementi fluida (se chelato).

Concimi organo-minerali:

concime organo-minerale azotato (se ottenuto con un concime di sintesi);

concime organo-minerale azotato in sospensione (se ottenuto con un concime di sintesi);

concime organo-minerale NP (se ottenuto con un concime di sintesi);

concime organo-minerale NP in sospensione (se ottenuto con un concime di sintesi);

concime organo-minerale NK (se ottenuto con un concime di sintesi);

concime organo-minerale NK in sospensione (se ottenuto con un concime di sintesi);

concime organo-minerale NPK (se ottenuto con un concime di sintesi);

concime organo-minerale NPK in sospensione (se ottenuto con un concime di sintesi).

02A02712

DECRETO 3 gennaio 2002.

Nomina di un componente segretario del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti e sulle derrate alimentari ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del citato regolamento CEE 2092/91;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 220/1995, che prevede l'istituzione presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica con il compito di esprimere pareri in ordine all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca totale o parziale degli organismi di controllo;

Visto il decreto ministeriale protocollo n. 9595036 del 15 novembre 1995 (registrato presso la Ragioneria centrale il 4 dicembre 1995), e successive modifiche con il quale è stato costituito il Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno sostituire, per esigenze di servizio, come componente segretario del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica la dott.ssa Glorianna Lemmo, collaboratore amministrativo dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, in servizio presso la Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, già componente del Comitato stesso, con la dott.ssa Giovanna Carlini funzionario amministrativo dell'ispettorato centrale repressione frodi;

Visto il decreto protocollo n. 90460 del 29 marzo 2000, registrato presso il competente organo di controllo il 30 marzo 2001, con cui veniva, fra l'altro, nominata la dott.ssa Glorianna Lemmo, collaboratore amministrativo dell'Ispettorato centrale repressioni frodi;

Decreta:

Articolo unico

La dott.ssa Giovanna Carlini, funzionario amministrativo dell'Ispettorato centrale repressioni frodi è nominata componente segretario del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, in sostituzione della dott.ssa Glorianna Lemmo.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A02713

DECRETO 21 febbraio 2002.

Modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 1966, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Frascati» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, 18 novembre 1987 e 5 dicembre 1990, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, contenente modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati»;

Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996, contenente modificazione al predetto decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;

Visto il decreto dirigenziale 13 novembre 1997, contenente modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;

Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 1999, concernente l'annullamento di alcune disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, recante modificazioni al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Frascati» in conformità della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio - Sez. Ter. n. 763/1999;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2000 relativo all'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 2000, con il quale è stato ripristinato, in via transitoria, l'obbligo dell'imbottigliamento in zona dei vini a

denominazione di origine controllata «Frascati» nella zona delimitata dall'art. 5 del relativo disciplinare di produzione, introdotto dal decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2000 recante norme concernenti l'imbottigliamento in zona dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati» ed in particolare l'art. 2 che prevede, tra l'altro, per i soggetti interessati la facoltà di continuare ad imbottigliare fuori zona di produzione il vino di che trattasi fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale applicativo del regolamento per la disciplina dell'imbottigliamento in zona dei vini a denominazione di origine;

Visto il decreto direttoriale 25 settembre 2000 recante modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori dalla zona della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati»;

Visto il decreto direttoriale 30 maggio 2001 concernente «Integrazioni ai decreti direttoriale 28 luglio 2000 e 25 settembre 2000»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Denominazione «Frascati» intesa ad ottenere la modifica dell'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra; tale da consentire la possibilità dell'utilizzo delle botti in legno per la conservazione e l'affinamento dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati»;

Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha, a suo tempo, espresso il parere che sulle istanze relative all'utilizzo delle botti in legno, pervenute nelle forme di rito e corredate dalla necessaria documentazione, si proceda d'ufficio, da parte della sezione amministrativa, alla modifica dei relativi disciplinari di produzione;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati» in conformità al parere espresso dal Comitato sopra richiamato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati», annesso al decreto dirigenziale 3 luglio 1996, è integrato dal seguente comma che si aggiunge in calce:

Qualora nelle fasi di elaborazione e conservazione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», vengono utilizzati contenitori di legno, il vino medesimo può presentare lieve sentore (o percezione) di legno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A02606

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Osterhaus Gerda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria:

cognome: Osterhaus;
nome: Gerda;
nata a: Waltrop (Nordreno - Westfalia) - Germania;
il: 27 luglio 1967;
nazionalità: tedesca;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai seguenti titoli posseduti dall'interessata:

diploma di istruzione superiore: «Erste Staatsprüfung für die Lehrämter für die Sekundarstufe II und für die Sekundarstufe I» (Attestato di primo grado d'esame di Stato per la cattedra nelle scuole secondarie di primo e secondo grado), rilasciato il 17 giugno 1993 a Dortmund;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zweite Staatsprüfunng für das Lehramt für die Sekundarstufe II und für das Lehramt für die Sekundarstufe I» (Attestato di secondo grado d'esame di Stato per la cattedra nelle scuole secondarie di primo e secondo grado), conseguito il 15 novembre 1995 presso l'Università statale di Dortmund;

Vista la «dichiarazione di valore in loco» rilasciata in data 6 ottobre 2000 dal Consolato d'Italia di Dortmund;

Rilevato che i titoli di cui sopra legittimano l'interessata (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115), in base all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie;

Vista la richiesta formulata dall'interessata medesima tesa ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli di formazione professionale per l'insegnamento della seguente disciplina: lingua straniera francese;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Vista la valutazione espressa in sede di conferenza di servizi, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, nella seduta del 25 gennaio 2002;

Ritenuto, conformemente alla predetta valutazione, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessato comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115 per l'insegnamento di: lingua straniera francese;

Ritenuto, infine, che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso:

che la formazione professionale attestata dai titoli non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

che la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

Decreta:

1. I titoli, citati in premessa, della cittadina comunitaria:

cognome: Osterhaus;

nome: Gerda;

nata a: Waltrop (Nordreno - Westfalia) - Germania;

il: 27 luglio 1967;

nazionalità: tedesca;

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Francese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A02608

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Barré Fabbrini Stéphanie, Sandra, France, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria:

cognome: Barré Fabbrini;

nome: Stéphanie, Sandra, France;

nata a: Arras (Pas_de_Calais) - Francia;

il: 6 gennaio 1975;

nazionalità: francese;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai seguenti titoli posseduti dall'interessata:

diploma di istruzione superiore: «Maîtrise faisant suite à la licence de langues vivantes étrangères: anglais», conseguita nel giugno 1996 presso l'Università de la Sorbonne Nouvelle - Paris III;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Agrégation Externe: Anglais», conseguito nel 1998;

Vista la «dichiarazione di valore in loco» rilasciata dal consolato generale d'Italia a Parigi in data 8 febbraio 2001;

Rilevato che i titoli di cui sopra legittimano l'interessata (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115), in base all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie;

Vista la richiesta formulata dall'interessata medesima tesa ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli di formazione professionale per l'insegnamento della seguente disciplina: lingua straniera inglese;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Vista la valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, nella seduta del 25 gennaio 2002;

Ritenuto, conformemente alla predetta valutazione, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115 per l'insegnamento di lingua straniera inglese;

Ritenuto, infine, che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso:

che la formazione professionale attestata dai titoli non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

che la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

Decreta:

1. I titoli, citati in premessa, della cittadina comunitaria:

cognome: Barré Fabbrini;

nome: Stéphanie, Sandra, France;

nata a: Arras (Pas_de_Calais) - Francia;

il: 6 gennaio 1975;

nazionalità: francese;

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A02608-*bis*

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «S.I. Servizi informatici - Soc. coop.va sociale a r.l.», in Como.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 giugno 2000 e successivo accertamento ispettivo in data 17 gennaio 2001 effettuate nei confronti della società cooperativa «S.I. Servizi informatici - Soc. coop.va sociale a r.l.», con sede in Como, dalle quali si evince che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.I. Servizi informatici - Soc. cooperativa sociale a r.l.», con sede in Como, codice fiscale n. 02206140135, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Cosmo Nardella, nato il 18 dicembre 1964, residente a Milano - via Anfossi n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03052

DECRETO 19 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Machina Congress Service soc. coop. a r.l.», in Potenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria come da verbale in data 9 maggio 2001, nei confronti della società cooperativa «Machina Congress Service soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Machina Congress Service soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, codice fiscale n. 01001630761, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Italia Trifilio, nata a Cosenza il 28 settembre 1962 e domiciliata in Foggia, con studio in Roma, via Conca d'Oro n. 287, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03053

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2002.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante la determinazione dei termini di conclusione e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 2 e 4 della medesima legge, per la disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e l'individuazione delle unità organizzative responsabili della relativa istruttoria;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia, adottato ai sensi dell'art. 66 del citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché il regolamento di amministrazione, entrambi pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 193 del 21 agosto 2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994, e successive modificazioni, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la determinazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle finanze;

Considerata la necessità, a seguito del processo di riforma organizzativa che ha interessato il Ministero delle finanze e delle modifiche procedurali intervenute

nelle materie attualmente di competenza dell'Agenzia del territorio, di procedere al riesame complessivo dei procedimenti amministrativi, dei tempi di conclusione degli stessi e dei relativi responsabili, nonché all'individuazione degli organi competenti all'emanazione dei provvedimenti finali, già determinati con il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, e successive modifiche;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento sostituisce, per i procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia del territorio, il precedente adottato con decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, e successive modificazioni, e si applica ai procedimenti da emanare obbligatoriamente, a iniziativa di parte o d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, dell'organo che adotta il provvedimento finale nonché delle principali fonti normative. In caso di mancata inclusione del procedimento nell'allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare, o in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Agenzia abbia formale notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto iniziale del procedimento promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta o della proposta da parte dell'unità organizzativa responsabile del procedimento.

3. In riferimento alle istanze per le quali non sussiste l'obbligo a provvedere, il termine iniziale decorre dalla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza da parte dell'unità organizzativa responsabile del procedimento.

2. La domanda o l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Agenzia, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241 del 1990. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della medesima legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dalla presentazione da ricevimento della domanda perfezionata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti, rispettivamente, dagli articoli 38 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali, dal provvedimento, possa derivare un pregiudizio.

2. L'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti di cui al comma 1 mediante comunicazione personale contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241 del 1990. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241 del 1990, mediante altre forme idonee.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione stessa, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire, nel termine di dieci giorni, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge n. 241 del 1990, presso le sedi degli uffici dell'Agenzia sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della legge n. 241 del 1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la relativa durata, sempre che il procedimento non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare la proroga del termine finale.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui alla tabella indicata al comma 2 dell'art. l si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale, ovvero, nel caso di provvedimenti recettivi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione;

essi sono comprensivi, in ogni caso, dei tempi normalmente necessari per l'acquisizione dei pareri obbligatori.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 16 e dall'art. 17 della legge n. 241 del 1990, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Agenzia del territorio, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. Nei casi in cui l'emissione del provvedimento o atto finale sia ritardata o impedita dall'adozione di atti di competenza di altre amministrazioni, determinando l'inosservanza del termine di conclusione, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al soggetto interessato.

3. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

4. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'Agenzia deve adottare la propria determinazione.

Art. 7.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 1990, può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge n. 241 del 1990 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 8.

Organo competente per l'adozione del provvedimento finale

1. Il provvedimento finale è adottato dal responsabile deI procedimento di cui all'art. 7, ovvero dall'organo espressamente indicato nella tabella allegata, fermo restando la facoltà di delega, ove consentita dalla legge.

Art. 9.

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. I termini e i soggetti responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito atto, con le modalità previste nel presente regolamento.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Agenzia verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 10.

Pubblicità

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dall'Agenzia, tra cui il proprio sito internet (www.agenzia.territorio.it). Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

Art. 14.

Norme transitorie

1. Per i procedimenti già iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nel precedente decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678.

2. Fino all'attivazione delle direzioni regionali, previste dal regolamento di amministrazione dell'Agenzia, i procedimenti dichiarati propri delle direzioni regionali sono attribuiti alla competenza delle direzioni compartimentali. Tale circostanza è segnalata nell'allegata tabella mediante il simbolo «*». Qualora per detti procedimenti l'autorità competente all'adozione del provvedimento finale è il direttore compartimentale, tale circostanza è segnalata nell'allegata tabella mediante il simbolo «**».

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2002

Il direttore: PICARDI

ALLEGATO

AGGIORNAMENTO BANCA DATI CATASTALE ED IPOTECARIA

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
1	Accettazione delle formalità di trascrizione e iscrizione	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 gg	Artt. 2658-2659-2839-2657-2674 c.c.- L. 27.2.1985, N. 52	
2	Annotazioni a margine delle formalità ipotecarie	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	90 gg.	art. 2656 c.c. - art. 21 e 22 L. 52/85	
3	Approvazione di tipo di frazionamento o di tipo mappale	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	20 gg.	L. 11.10.1969 n. 679 - D.P.R. 650/72 - D.M. 19.4.1994 n. 701 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	*Il termine è di tre giorni previo pagamento dei diritti di urgenza*
4	Atti di aggiornamento del catasto urbano relativi a dichiarazioni di nuova costruzione o a denuncia di variazione con procedura informatica (docfa)	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	L. 11.8.1939 n. 1249 - DPR 1.12.1142 - L. 17.2.1985 n. 17 D.M. 19.4.1994 n. 701	
5	Atti di aggiornamento del catasto terreni relativi alla variazione di qualità di coltura con procedura di informatica (docte)	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 - D.M. 19.4.1994 n. 701	
6	Rettifica di errori nelle banche dati catastali	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	60 gg.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -L. 11.8.1939 n. 1249 - D.P.R. 1.12.1949 n. 1142 -	
7	Delimitazione di zone danneggiate e accertamento di diminuzione di prodotti per eventi naturali	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	120 gg.	D.P.R. 22.12.1986 n. 917	
8	Accertamento delle caratteristiche tecniche dei fabbricati ai fini del riconoscimento di ruralità	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	40 gg.	D.M. 1.3.1949 Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto - L. 133/1994 - T.U. imposte sul reddito - D.P.R. 22.12.1986 n. 917	
9	Verifica ai fini del diverso classamento di singole unità immobiliari a destinazione ordinaria	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	90 gg.	art. 35 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 L. 11.8.1939 n. 1249 - D.P.R. 1.12.1949 n. 1142 - L. 17.2.1985 n. 17	
10	Verifica ai fini della nuova determinazione della rendita del fabbricato a destinazione speciale o particolare	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	120 gg.	D.P.R. 22.12.1986 n. 917 - L. 11.8.1939 n. 1249 - D.P.R. 1.12.1949 n. 1142	

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
11	Esecuzione domanda di voltura catastale	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	40 gg.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 - D.P.R. 26.10.1972 n. 650 - D.M. 19.4.1994 n. 701	
		Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	20 gg.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 - D.P.R. 26.10.1972 n. 650 - D.M. 19.4.1994 n. 701	*Mediante procedura informatica*
12	Istituzione di punto fiduciale	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	15 g.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 - circolare 2.1.1988 n. 2 - circolare 30.10.1989 n. 5 e succ.	
13	Verifica straordinaria	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	40 gg.	R.D. 8.12.1938 n. 2153	
CONSULTAZIONE BANCA DATI CATASTALE ED IPOTECARIA- VISURE ISPEZIONI E CERTIFICAZIONI						
N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
14	Certificazioni ipotecarie	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	90 gg.	art. 2656 c.c. - art. 21 e 22 L. 52/85	
15	Ispezione delle formalità e dei registri immobiliari	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	art. 2673 c.c. - art. 20 L. 27.2.1985 n. 52	
16	Rilascio di copie di note o titoli	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	3 g.	art. 2673 c.c. - art. 22 L. 27.2.1985 n. 52	
17	Richiesta elenco soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	Tabella tasse ipotecarie (allegata al D.L. 31.10.1990 n. 347)	

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
18	Convalida estratto di mappa redatto dal professionista	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	15 gg.	L. 1.10.1969 n. 679 - D.L. 20.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	
19	Attestazione di avvenuta presentazione di dichiarazione di unità immobiliare urbana o di denuncia di variazione modello 44 "ante DOCFA"	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	15 gg.	L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	*Il termine è di tre giorni dietro pagamento del diritto di urgenza*
20	Certificato catastale di unità immobiliare e/o soggetto e/o particella da banca dati informatizzata (in provincia e fuori provincia)	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	
21	Certificato catastale di impossidenza da banca dati informatizzata	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	
22	Certificato storico catastale da supporto cartaceo	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	15 gg.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	
23	Rilascio copia di monografia, di tipo di frazionamento, di tipo mappale e di tipo particellare	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	15 gg.	D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	*Il termine è di tre giorni previo pagamento diritti di urgenza*
24	Rilascio copia di planimetria e/o elaborato planimetrico da supporto cartaceo	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	15 gg.	L. 11.8.1938 n. 1249 - L. 1.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	*Il termine è di tre giorni previo pagamento diritti di urgenza se da supporto cartaceo*
		Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	L. 11.8.1938 n. 1249 - L. 1.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	*Se da banca dati informatizzata*
25	Rilascio copia foglio di mappa	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	15 gg.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -D.M. 1.3.1949 istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto;L.1.10.1969 n. 679; D.P.R. 26.10.1972 n. 650.	

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
26	Rilascio copia di file della mappa digitale su supporto magnetico	Ufficio Provinciale	Direzione Compartimentale Territorio - Ufficio Provinciale	5 gg.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -D.M. 1.3.1949 istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto;L.1.10.1969 n. 679; D.P.R. 26.10.1972 n. 650.	
27	Estratto di mappa catastale	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	15 gg.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	
28	Rinnovo di frazionamento scaduto	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	15 gg.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	
29	Visura (in provincia e fuori provincia) catasto terreni e urbano	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	
30	Visura atti cartacei, mappe monografie atti di aggiornamento catastale del catasto terrini e urbano	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	
31	Visura della mappa e rilascio copia di stralcio	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	R.D. 8.12.1938 n. 2153 -L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	
32	Visura planimetria del catasto urbano	Ufficio Provinciale	Direttore dell'Ufficio	1 g.	R.D. 8.12.1939 n. 1249 - DPR 1.2.1949 n. 1142 - L. 11.10.1969 n. 679 - D.L. 26.6.1996 n. 323 convertito con L. 8.8.1996 n. 425	

GESTIONE RISORSE UMANE PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO GIURIDICO

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
33	Assegnazione sede di servizio	Direzione Centrale Risorse Umane -Area gestione risorse-Ufficio gestione del personale	Direttore Centrale	20 gg.	CCNL e CCNL integrativo ; art. 21 e 33 commi 5, 6 e 7 L. 5 febbraio 1992 n. 104	*provvede per il personale centrale*

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale**	20 gg.	CCNL e CCNL integrativo ; art. 21 e 33 commi 5, 6 e 7 L. 5 febbraio 1992 n. 104	*provvede per il personale periferico*
34	Trasferimento e distacco	Direzione Centrale Risorse Umane Areagestione risorse-Ufficio gestione del personale	Direttore Centrale	90 gg.	CCNL e CCNL integrativo ; art. 33 commi 5, 6 e 7 L. 5 febbraio 1992 n. 104; art. 5 comma 1 L. 10.3.1987, n. 100; D.Lgs 30.3.2001 n. 165; Regolamento di amministrazione	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale**	90 gg.,	CCNL e CCNL integrativo ; art. 33 commi 5, 6 e 7 L. 5 febbraio 1992 n. 104; art. 5 comma 1 L. 10.3.1987, n. 100; D.Lgs 30.3.2001 n. 165; Regolamento di amministrazione	*provvede per il personale periferico*
35	Comando	Direzione Centrale Risorse Umane- Area gestione risorse-Ufficio gestione risorse	Direttore Centrale	120 gg.	CCNL e CCNL integrativo; D.Lgs 30.3.2001 n. 165; Regolamento di amministrazione	*Nota: nei casi disciplinati dall'art. 17 della l: 127/97 il termine è ridotto a 15 gg.*
36	Collocamento fuori ruolo	Direzione Centrale Risorse Umane- Area gestione risorse-Ufficio gestione risorse	Direttore Centrale	90 gg.,	CCNL e CCNL integrativo; D.Lgs 30.3.2001 n. 165; Regolamento di amministrazione	*Nota: nei casi disciplinati dall'art. 17 della L. 127/97 il termine è ridotto a 15 gg.*
37	Domanda di mutamento del profilo professionale per inidoneità psico-fisica	Direzione Centrale Risorse Umane- Area gestione risorse-Ufficio gestione risorse	Direttore Centrale	90 gg.,	CCNL e CCNL integrativo; D.Lgs 30.3.2001 n. 165; Regolamento di amministrazione	
38	Domanda di trattenimento in servizio oltre i limiti di età	Direzione Centrale Risorse Umane- Area gestione risorse-Ufficio gestione risorse	Direttore Centrale	20 gg.	D. L.gs 30 dicembre 1992, n. 503	
39	Ricostruzione rapporto di lavoro	Direzione Centrale Risorse Umane- Area gestione risorse-Ufficio gestione risorse	Direttore Centrale	150 gg.	CCNL e CCNL integrativo; D.Lgs 30.3.2001 n. 165;	

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
40	Domanda di trasformazione del rapporto dilavoro da tempo pieno a parziale	Direzione Centrale Risorse Umane- Area gestione risorse-Ufficio gestione risorse	Direttore Centrale	60 gg.	CCNL e CCNL integativo; D.Lgs 30.3.2001 n. 165;L. 23.12.1996 n. 662;	
41	Procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro (cause diverse)	Direzione Centrale Risorse Umane- Area gestione risorse-Ufficio gestione risorse	Direttore Centrale	150 gg.	Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; D.Lgs 30.3.2001 n. 165.	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale**	150 gg.	Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; D.Lgs 30.3.2001 n. 165.	*provvede per il personale periferico*
42	Reclutamento per concorso	Direzione Centrale Risorse Umane- Area gestione risorse-Ufficio gestione risorse	Direttore dell'Agenzia	365 gg.	Art. 35 D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio	
43	Assunzione di categorie protette	Direzione Centrale Risorse Umane Area sviluppo Risorse Ufficio Pianificazione e Selezione	Direttore dell'Agenzia	120 gg.	Art. 39 D.Lgs. 30.3.2001 n. 165	
44	Procedure di progressione giuridica ed economica	Direzione Centrale Risorse Umane Area sviluppo Risorse Ufficio Pianificazione e Selezione	Direttore dell'Agenzia	365 gg.	CCNL e CCNL integrativo:; D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio	
45	Valutazione dei dirigenti	Direzione Centrale Risorse Umane	Direttore Centrale	60 gg.	CCNL - area dirigenziale- e Regolamento diAmministrazione dell'Agenzia	
46	Domanda di aspettativa, di fruizione di congedi, di permessi retribuiti e per mandato parlamentare (Congedi a vatrio titolo ed aspettative per mandato parlamentare, per infermità, per servizio militare e per motivi familiari); regolarizzazione assenze.	Direzione Centrale Risorse Umane Area gestione risorse - Ufficio gestione risorse di sede	Direttore Centrale	15 gg.	CCNL e CCNL integrativo;L. 8 marzo 2000 n. 53	*provvede per il personale centrale*

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale**	15 gg.	CCNL e CCNL integrativo;L. 8 marzo 2000 n. 53	*provvede per il personale periferico*
47	Rimborso agli aventi diritto di spese legali	Direzione Centrale Risorse Umane Area gestione risorse		150 gg.	Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio	
48	Nomina Commissione scarti di archivio	Direzione Centrale Risorse Umane Area gestione risorse		60 gg.	D.P.R. 8 gennaio 2001 n. 37	

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO ECONOMICO

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
49	Provvedimenti di inquadramento economico, ricostruzione di carriera economica e conguagli competenze accessorie per inquadramento con effetto retroattivo.	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale Ufficio trattamento economico	Direttore dell'Ufficio	60 gg.	CCNL; CCNL integrativo	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	60 gg.	CCNL; CCNL integrativo	*provvede per il personale periferico*
50	Certificazione unica datore di lavoro (mod. C.U.D.)	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale Ufficio trattamento economico	Direttore dell'Ufficio	60 gg.	DPR.23/9/1973, n. 600	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	60 gg.	CCNL; CCNL integrativo	*provvede per il personale periferico*

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
51	Liquidazione di compensi ai componenti Commissioni ed organi collegiali.	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale Ufficio trattamento economico	Direttore dell'Ufficio	60 gg.	D.P.R. 11.1.1956 n. 5; L. 5.6.1967 n. 417; D.P.C.M. 23.3.1995	
52	Liquidazione compensi accessori	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore Centrale	120 gg.	CCNL; CCNL integrativo	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	120 gg.	CCNL; CCNL integrativo	*provvede per il personale periferico*
53	Indennità di bilinguismo per i dipendenti delle regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale - Ufficio trattamento economico	Direttore dell'Ufficio	60 gg.	L. 1165/61; L. n. 454/1980; D.P.C.M. n. 287/88; L. n. 354/97	*i relativi adempimenti non risultano ancora trasferiti all'Agenzia*
54	Indennità di trasferimento: liquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale - Ufficio trattamento economico	Direttore dell'Ufficio	60 gg.	L. 18.12.1973 n. 836 - L. 26.7.1978 n. 417; D.P.R. 16.1.1978 n. 513 - CCNL integrativo	
55	Indennità di trasferta per missioni svolte nel territorio nazionale e all'estero comprese missioni per formazione, studi e ricerche: liquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Ufficio	60 gg.	Legge 18.12.1973, n.836 - L. 26.7.1978 n. 417 - D.P.R. 16.1.1978 n. 513 - CCNL integrativo	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	60 gg.	Legge 18.12.1973, n.836 - L. 26.7.1978 n. 417 - D.P.R. 16.1.1978 n. 513 ; CCNL integrativo	*provvede per il personale periferico*
56	Interessi legali e rivalutazione monetaria su competenze fisse, accessorie, pensionistiche e previdenziali:liquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale - Ufficio trattamento economico	Direttore dell'Ufficio	90 gg.	artt. 1224 e 1282 c.c.; art. 429, 3 comma c.p.c.; art. 150 c.p.c.; L. 23.12.1994 n. 724; D.M. Tesoro 1.9.1998, n. 352; L. 30.12.1991 n. 412	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	90 gg.	artt. 1224 e 1282 c.c.; art. 429, 3 comma c.p.c.; art. 150 c.p.c.; L. 23.12.1994 n. 724; D.M. Tesoro 1.9.1998, n. 352; L. 30.12.1991 n. 412	*provvede per il personale periferico*

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
57	Liquidazione spese di cura per malattie conseguenti a causa di servizio	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale - Ufficio trattamento economico	Direttore dell'Ufficio	60 gg.	D.P.R. 10.1.1978 n.3; D.P.R. 3.5.1957 n. 686; L. 27.7.1962 n. 1116; D.P.C.M. 3.7.1965	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	60 gg.	D.P.R. 10.1.1978 n.3; D.P.R. 3.5.1957 n. 686; L. 27.7.1962 n. 1116; D.P.C.M. 3.7.1965	*provvede per il personale periferico*
58	Retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente:liquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale - Ufficio trattamento economico	Direttore dell'Ufficio	180 gg.	CCNL - area dirigenziale-	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale - Ufficio trattamento economico	Direttore dell'Ufficio	180 gg.	CCNL - area dirigenziale-	*provvede per il personale periferico*
59	Equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale - Ufficio trattamento economico	Direttore Centrale	540 gg.	D.P.R. 20-4-1944, n.349	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	540 gg.	D.P.R. 20-4-1944, n.349	*provvede per il personale periferico*
60	Riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore Centrale	450 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; art. 5 bis D.L. 21.9.1987 n. 387 convertito con modifiche con L. 20.11.1987 n. 472; D.P.R. 20.4.1994 n. 349	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	450 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; art. 5 bis D.L. 21.9.1987 n. 387 convertito con modifiche con L. 20.11.1987 n. 472; D.P.R. 20.4.1994 n. 349	*provvede per il personale periferico*
61	Costituzione di posizione assicurativa presso l'INPS, presso l'INPDAI, presso gestioni previdenziali per liberi professionisti.	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	180 gg.	L. 7.2.1979 n. 29; L. 15.3.1973 n. 44; L. 5.3.1990 n. 45	*provvede per il personale centrale*

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	180 gg.	L. 7.2.1979 n. 29; L. 15.3.1973 n. 44; L. 5.3.1990 n. 45	*provvede per il personale periferico*
62	Calcolo e/o riscatto ai fini pensionistici dei servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	90 gg.	art. 15 D.P.R. 29.12.1973 n. 1092	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	90 gg.	art. 15 D.P.R. 29.12.1973 n. 1092	*provvede per il personale periferico*
63	Autorizzazione alla contribuzione volontaria ai fini pensionistici per i periodi non retribuiti (aspettativa per motivi di famiglia, motivi di studio, part-time orizzontale e verticale)	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	150 gg.	D.L.vo 30.4.1997, n. 184	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	150 gg.	D.L.vo 30.4.1997, n. 184	*provvede per il personale periferico*
64	Riscatto ai fini pensionistici del servizio non di ruolo presso lo Stato senza iscrizione INPS	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	150 gg.	art. 14 D.P.R. n. 1092/73; L. 29.4.1976 n. 177; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	150 gg.	art. 14 D.P.R. n. 1092/73; L. 29.4.1976 n. 177; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
65	Riscatto ai fini pensionistici del periodo legale degli studi universitari	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	150 gg.	D.P.R. n. 1092/73; L. n. 881/82; d.Lgs n. 184/97 circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	150 gg.	D.P.R. n. 1092/73; L. n. 881/82; d.Lgs n. 184/97 circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
66	Riscatto ai fini della liquidazione delle indennità di buonuscita degli aumenti convenzionali di anzianità di servizio	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	80 gg.	art. 15 D.P.R. n. 1032/73; D.P.R. n. 1092/73; L. n. 801/77, L. n. 302/84; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	80 gg.	art. 15 D.P.R. n. 1032/73; D.P.R. n. 1092/73; L. n. 801/77, L. n. 302/84; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
67	Riscatto ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del servizio militare di carriera	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	80 gg.	art. 15 D.P.R. n. 1032/73; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	80 gg.	art. 15 D.P.R. n. 1032/73; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
68	Riscatto ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del periodo legale degli studi universitari e del servizio prestato presso lo Stato e/o gli enti pubblici	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	90 gg.	art. 15 e segg. D.P.R. n. 1032/73; L. n. 881/82; d.Lgs n. 184/97 circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	90 gg.	art. 15 e segg. D.P.R.. n. 1032/73; L. n. 881/82; d.Lgs n. 184/97 circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
69	Riscatto ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del periodo di astensione facoltativa per maternità ecc. con riduzione o senza assegni	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	90 gg.	L. n. 1204/71; D.lgs 16.9.1996 n. 564; circ. n. 23 del 28.1.1993 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	90 gg.	L. n. 1204/71; D.lgs 16.9.1996 n. 564; circ. n. 23 del 28.1.1993 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
70	Ricongiunzione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi con iscrizione alle casse di previdenza liberi professionisti e INPS	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	240 gg.	L. n. 45/90 (liberi professionisti); L. n. 29/79; circ. n. 23 del 28.1.1993 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	240 gg.	L. n. 45/90 (liberi professionisti); L. n. 29/79;circ. n. 23 del 28.1.1993 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
71	Ricongiunzione ai fini del trattamento di pensione dei servizi prestati presso gli enti locali e lo Stato	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	90 gg.	L. n. 523/54, art. 113 D.P.R. n. 1092/93; circ. n. 23 del 28.1.1993 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	90 gg.	L. n. 523/54, art. 113 D.P.R. n. 1092/93; circ. n. 23 del 28.1.1993 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
72	Pensione ordinaria: liquidazione ed eventuale riliquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	70 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; D.Lgs. 30.12.1992 n. 503; L. 8.8.1995 n. 335; L. 27.12.1997 n. 449; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	70 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; D.Lgs. 30.12.1992 n. 503; L. 8.8.1995 n. 335; L. 27.12.1997 n. 449; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
73	Indennità di buonuscita: progetto di liquidazione o di riliquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	20 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1032; L. 29.01.1994 n. 87; CCNL	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	20 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1032; L. 29.01.1994 n. 87; CCNL	*provvede per il personale periferico*
74	Pensione privilegiata: liquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	310 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; D.Lgs. 30.12.1992 n. 503; L. 8.8.1995 n. 335; L. 27.12.1997 n. 449; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	310 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; D.Lgs. 30.12.1992 n. 503; L. 8.8.1995 n. 335; L. 27.12.1997 n. 449; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
75	Pensione privilegiata: concessione assegni accessori	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	60 gg.	L. 4.3.1951 n. 306 e succ. modif. e integrazioni; L. 11.2.1980 n. 19 circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	60 gg.	L. 4.3.1951 n. 306 e succ. modif. e integrazioni; L. 11.2.1980 n. 19 circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
76	Pensione e buonuscita spettanti a vedove o orfani aventi diritto alla riversibilità: liquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	60 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1032; L. 29.1.1994 n. 87; D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; D.Lgs. 30.12.1992 n. 503; L. 8.8.1995 n. 335; L. 27.12.1997 n. 449; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	60 gg.	D.P.R. 29.12.1973 n. 1032; L. 29.1.1994 n. 87; D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; D.Lgs. 30.12.1992 n. 503; L. 8.8.1995 n. 335; L. 27.12.1997 n. 449; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
77	Pensione con contestuale ricongiunzione con i servizi prestati presso enti locali e ripartizione del relativo onere: liquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	90 gg.	L. 22.6.1954 n. 523; D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	90 gg.	L. 22.6.1954 n. 523; D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
78	Indennità una tantum o valore capitale di pensione a favore dell'INPDAP: liquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	90 gg.	L. 22.6.1954 n. 523; D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	90 gg.	L. 22.6.1954 n. 523; D.P.R. 29.12.1973 n. 1092; circ. 28.1.1993 n. 23 prot.. 126/II/AGP	*provvede per il personale periferico*
79	Riscatto ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita mediante contribuzione volontaria di periodi non retribuiti (aspettative per motivi di famiglia, motivi di studio, part-time verticale od orizzontale)	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore Centrale	120 gg.	D.Lgs. 30.4.1997 n. 184; D.Lgs 16.9.1996 n. 564	*provvede per il personale centrale*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	120 gg.	D.Lgs. 30.4.1997 n. 184; D.Lgs 16.9.1996 n. 564	*provvede per il personale periferico*
80	Indennità di fine servizio per membri del governo ed estranei all'amministrazione: liquidazione e riliquidazione	Direzione Centrale Risorse Umane Area amministrazione del personale	Direttore dell'Area	90 gg.	D.L. C.P.S. 4 ..4.1947, n. 207; L. 26.9.1965 n. 482; D.P.R. 29.12.1973 n. 1092	

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
81	Locazione di beni immobili	Direzione Centrale Affari Generali e Legali - Area Affari Generali e Patrimonio	Direttore dell'Agenzia o Direttore Centrale	270 gg.	Regolamento di contabilità Legge 27-7-1978, n. 392	*secondo i limiti di valore*
		Direzione Regionale *	Direttore dell'Agenzia o Direttore Regionale **	270 gg.	Regolamento di contabilità Legge 27-7-1978, n. 392	*secondo i limiti di valore. Per gli uffici periferici*

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
82	Adeguamento dei canoni di locazione degli immobili e aggiornamento degli importi in base agli indici ISTAT	Direzione Centrale Affari Generali e Legali - Area Affari Generali e Patrimonio	Direttore Centrale o Direttore Regionale **	90 gg.	Regolamento di contabilità Legge 27-7-1978, n. 392	
83	Acquisizione beni e servizi in economia	Direzione Centrale Affari Generali e Legali - Area acquisti	Direttore Centrale o Capo Area	120 gg.	Regolamento di contabilità	*provvede per gli uffici periferici*
		Direzione Centrale Affari Generali e Legali - Area acquisti	Direttore Regionale **	120 gg.	Regolamento di contabilità	*provvede per gli uffici periferici*
84	Acquisizione beni e servizi mediante asta pubblica, trattativa privata, licitazione privata ed appalto concorso	Direzione Centrale Affari Generali e Legali - Area acquisti	Direttore dell'Agenzia o Direttore Centrale	210 gg.	Regolamento di contabilità R.D. 18-11-1923, n. 2440; R.D. 23-5-1924, n. 827; D.L.vo 20-10-1948, n. 402	*secondo i limiti di valore*
		Direzione Regionale *	Direttore dell'Agenzia o Direttore Regionale **	210 gg.	Regolamento di contabilità R.D. 18-11-1923, n. 2440 R.D. 23-5-1924, n. 827; D.L.vo 20-10-1948, n. 402	*secondo i limiti di valore. Per gli uffici periferici*
85	Contratti in affidamento diretto	Direzione Centrale Affari Generali e Legali - Area acquisti	Capo Area	90 gg.	D.P.R. 27-7-1984, n. 721 Regolamento di contabilità	*provvede per gli uffici centrali*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	90 gg.	D.P.R. 27-7-1984, n. 721 Regolamento di contabilità	*provvede per gli uffici periferici*
86	Acquisizione beni e servizi informatici e gestione dei relativi contratti	Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi	Direttore dell'Agenzia o Direttore Centrale o Capo Area	210 gg.	Regolamento di contabilità R.D. 18-11-1923, n. 2440 R.D. 23-5-1924, n. 827; Legge 5-8-1978, n. 468, Legge 11-3-1988, n. 66, Legge 30-12-1991, n. 413, DPR 20-6-1984, n.536, DPR 28-1-1988, n. 44 e D.L.vo 1993, n. 39	*secondo i limiti di valore*
87	Ristrutturazione o manutenzione di immobili a seguito di trattativa privata, licitazione privata o appalto concorso	Direzione Centrale Affari Generali e Legali - Area Affari Generali e Patrimonio	Direttore dell'Agenzia o Direttore Centrale o Capo Area	270 gg.	Regolamento di contabilità R.D. 18-11-1923, n. 2440; R.D. 23-5-1924, n. 827;Legge 11-2-1994, n. 109 e successive modificazioni; DPR 21-12-1999, n. 554; Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. 19-4-2000, n. 145)	*secondo i limiti di valore. Per le strutture centrali*

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
		Direzione Regionale *	Direttore dell'Agenzia o Direttore Regionale **	270 gg.	Regolamento di contabilità R.D. 18-11-1923, n. 2440; R.D. 23-5-1924, n. 827;Legge 11-2-1994, n. 109 e successive modificazioni; DPR 21-12-1999, n. 554; Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. 19-4-2000, n. 145)	*secondo i limiti di valore per le strutture centrali*
88	Ristrutturazione o manutenzione di immobili - cottimo	Direzione Centrale Affari Generali e Legali - Area Affari Generali e Patrimonio	Direttore Centrale o Capo Area	180 gg.	Regolamento di contabilità R.D. 18-11-1923, n. 2440; R.D. 23-5-1924, n. 827;Legge 23-12-1994, n. 726;Legge 11-2-1994, n. 109 e successive modificazioni; DPR 21-12-1999, n. 554; Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. 19-4-2000, n. 145)	*secondo i limiti di valore*
		Direzione Regionale *	Direttore Regionale **	180 gg.	Regolamento di contabilità R.D. 18-11-1923, n. 2440; R.D. 23-5-1924, n. 827;Legge 23-12-1994, n. 726;Legge 11-2-1994, n. 109 e successive modificazioni; DPR 21-12-1999, n. 554; Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. 19-4-2000, n. 145)	*provvede per gli uffici periferici*

ALTRI PROCEDIMENTI

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
89	Verifica Ispettiva	Servizio Ispettivo	Ispettore	45 gg.	Statuto dell'Agenzia e regolamento di Amministrazione D.L. 1999, n. 286	
90	Riconoscimento del debito	Direzione Centrale Affari Generali e Legali - Area giuridico legale	Direttore dell'Agenzia	180 gg.	art. 2041 c.c.	*la competenza è attribuita alla struttura da cui ha origine il procedimento*
91	Rimborsi	Ufficio provinciale	Direttore dell'Ufficio	90 gg.	L. 337/1998; D.L.vo 46/1999; D.L.vo 326/1999	
92	Liti e arbitraggi: pagamento spese ai privati	Direzione Centrale Pianificazione-Controllo e Amministrazione	Direttore Centrale	40 gg.	art. 91 C.P.C.	

N.RO	PROCEDIMENTO	UNITA' RESPONSABILE	ORGANO	TERMINE	NORMATIVA	NOTA
93	Concessione collegamento telematico	Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Area Contratti e Convenzioni	Direttore Centrale	90 gg.	DPR 10-7-1991, n. 305; DPR 20-5-1997, n.212	*su delega del Direttore dell'Agenzia*
94	Disdetta della concessione di collegamento telematico	Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Area Contratti e Convenzioni	Direttore Centrale	180 gg.	DPR 10-7-1991, n. 305; DPR 20-5-1997, n.212	*su delega del Direttore dell'Agenzia*
95	Revoca della concessione di collegamento telematico	Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Area Contratti e Convenzioni	Direttore Centrale	90 gg.	DPR 10-7-1991, n. 305; DPR 20-5-1997, n.212	*su delega del Direttore dell'Agenzia*
96	Rinnovo della concessione	Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Area Contratti e Convenzioni	Direttore Centrale	20 gg.	DPR 10-7-1991, n. 305; DPR 20-5-1997, n.212	*su delega del Direttore dell'Agenzia*

02A03046

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 marzo 2002

Dollaro USA	0,8853
Yen giapponese	114,12
Corona danese	7,4333
Lira Sterlina	0,62130
Corona svedese	9,1330
Franco svizzero	1,4617
Corona islandese	88,43
Corona norvegese	7,7675
Lev bulgaro	1,9489
Lira cipriota	0,57547
Corona ceca	31,550
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,96
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,5601
Lira maltese	0,4018
Zloty polacco	3,6428
Leu romeno	28941
Tallero sloveno	223,7849
Corona slovacca	42,119
Lira turca	1197000
Dollaro australiano	1,6879
Dollaro canadese	1,4098
Dollaro di Hong Kong	6,9049
Dollaro neozelandese	2,0370
Dollaro di Singapore	1,6120
Won sudcoreano	1171,07
Rand sudafricano	10,4022

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A03215

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, recante: «Interventi a sostegno della costituzione di sportelli unici per le attività produttive e per un sistema di servizi unificati alle imprese. (Avviso n. 1/2001).». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 dell'11 marzo 2002).

Nel titolo dell'avviso citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 26, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... (Avviso n. *1/2001*).», leggasi: «... (Avviso n. *1/2002*).».

02A03036

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651065/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

45-410100020318

€ 0,77